

## AGEVOLAZIONI

---

### **Le novità del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali**

di Luca Mambrin

La **L. 160/2019**, Legge di bilancio 2020 **ridefinisce** in modo sostanziale la disciplina delle agevolazioni fiscali per le imprese finalizzate agli **investimenti in beni strumentali** e alla **informatizzazione e automazione** dei processi produttivi previste dal **Piano nazionale “Impresa 4.0”**.

In particolare, ai sensi del **comma 185** della citata Legge di Bilancio, alle imprese che, a decorrere dal **1° gennaio 2020** e fino al **31 dicembre 2020**, ovvero entro il **30 giugno 2021**, a condizione che entro la data del **31 dicembre 2020** il **relativo ordine risulti accettato dal venditore** e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al **20% del costo di acquisizione**, effettuano **investimenti in beni strumentali** nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è **riconosciuto un credito d'imposta** in **relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili**.

Ai sensi del comma successivo possono accedere al credito d'imposta tutte **le imprese residenti nel territorio dello Stato**, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:

- dalla forma giuridica;
- dal settore economico di appartenenza;
- dalla dimensione;
- **dal regime fiscale di determinazione del reddito.**

Sono invece **escluse** le imprese in stato di **liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale** prevista dalla **legge fallimentare**, dal **codice** di cui al **D.Lgs. 14/2019**, o da altre **leggi speciali** o che abbiano in corso un **procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni**. Sono inoltre **escluse** le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001](#).

Sono agevolabili **gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa**, ad **esclusione**:

- dei **beni indicati nell'articolo 164, comma 1, Tuir**,
- dei beni per i quali il **D.M. 31.12.1988** stabilisce aliquote di ammortamento fiscale

- inferiori al 6,5%;
- dei **fabbricati e delle costruzioni**;
  - dei beni di cui all'[\*\*allegato 3\*\*](#) annesso alla **208/2015**;
  - dei **beni gratuitamente devolvibili** delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Sono invece **agevolabili** gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'[\*\*allegato B\*\*](#) annesso alla **L. 232/2016**, come integrato dall'[\*\*articolo 1, comma 32, L. 205/2017\*\*](#).

La **Legge di bilancio 2020** prevede, in sostanza, **tre tipologie di investimenti agevolabili**:

1. **investimenti aventi a oggetto beni diversi** da quelli indicati nella [\*\*Tabella A\*\*](#) e [\*\*B\*\*](#) allegate alla **232/2016**, per i quali il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **6% del costo** (così come determinato ai sensi dell'[\*\*articolo 110, comma 1, lett. b, Tuir\*\*](#)), nel limite massimo di **costi ammissibili pari a 2 milioni di euro**. Nel caso di investimenti effettuati mediante **contratti di locazione finanziaria**, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni,
2. **investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'[\*\*allegato A\*\*](#) annesso alla L. 232/2016**, per i quali il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **40%**, per la **quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro**, e nella misura del **20% del costo**, per la **quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro**, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni,
3. **investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'[\*\*allegato B\*\*](#) annesso alla L. 232/2016**, per i quali il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **15% del costo**, nel limite massimo di **costi ammissibili pari a 700.000 euro**. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto [\*\*allegato B\*\*](#) mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

Il credito d'imposta:

- è **utilizzabile in compensazione**, con tributi e contributi, **mediante il modello F24**;
- spetta per i beni materiali in **cinque quote annuali di pari importo**, mentre, per i soli investimenti in **beni immateriali, in tre quote annuali**;
- nel caso di investimenti in beni materiali "ordinari" **il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni**, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" **il credito è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione**. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in

funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante nella misura del 6%.

Infine la norma prevede che il credito d'imposta:

- **non concorra alla formazione del reddito** nonché della base imponibile Irap;
- **non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi** o dei componenti negativi di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#);
- **è cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto;
- **non può formare oggetto di cessione o trasferimento nemmeno all'interno del consolidato fiscale.**

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

## NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO E IL COLLEGATO FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)